



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 5 del 19/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL DIVIETO DI ACCESSO AI CIMITERI E ALLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI, OLTRE CHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI AGLI ORTI COMUNALI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN AREE PUBBLICHE.

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
BOLOGNA - VIA IV NOVEMBRE 26 - 40100 BOLOGNA (BO)

CASERMA CARABINIERI - VIA GIOVANNI XXIII - 40050 CASTELLO
D'ARGILE (BO)

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL DIVIETO DI ACCESSO AI CIMITERI E ALLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI, OLTRE CHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI AGLI ORTI COMUNALI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Richiamati i decreti del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna qui di seguito elencati:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 "Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19" con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019"”;
- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
- n. 29 dell'08 marzo 2020, n. 31 del 09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020, n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- n. 34 in data 12/03/2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”
- n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Modifiche alle proprie precedenti ordinanze approvate con decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020.”;
- n. 41 del 19 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. contrasto alle forme di assembramento di persone.”;

Preso atto che nel decreto n. 41 sopra richiamato è riportato al punto 1 del dispositivo che:

“Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”;

Considerato che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

Tenuto conto che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: “Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto di ogni forma di assembramento.

Ritenuto di dover adottare un provvedimento di limitazione della fruizione ai Cimiteri Comunali ubicati in Via Circonvallazione Ovest n. 11 nell'abitato del Capoluogo e in via Primaria n. 17 nell'abitato della Frazione al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento, consentendo così alla polizia locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Valutato necessario provvedere al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento anche:

- alla contestuale chiusura delle due aree di sgambamento cani presenti sul territorio comunale in via Vivaldi nell'abitato del Capoluogo e in via Ferrari (angolo via Ungaretti) nell'abitato della Frazione;
- alla regolamentazione degli accessi agli “orti comunali” ubicati in via Mattei nell'abitato del Capoluogo e limitrofo al Parco Fiumana con ingresso da via Rossini nell'abitato della Frazione al fine di evitare possibili situazioni di assembramento di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- alla regolamentazione degli accessi agli “orti privati” presenti sul territorio comunale in luoghi diversi da quelli di residenza, e coltivati da parte della popolazione comunale ad esclusione di coloro che risultano esercitare la professione di agricoltori;

Valutato altresì opportuno precisare alcuni aspetti di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del decreto n. 41 sopra richiamato al fine di consentire alla polizia locale di effettuare un’adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

ORDINA

per le motivazioni e i fini riportati in premessa e qui integralmente richiamati:

1. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali ubicati in:
 - Via Circonvallazione Ovest n. 11 nell’abitato del Capoluogo;
 - Via Primaria n. 17 nell’abitato della frazionedalla chiusura sono escluse le sepolture dei defunti eseguite da personale autorizzato e programmate secondo i vigenti regolamenti comunali e le eventuali manutenzioni dell’area o del fabbricato realizzate dal personale comunale o da ditta autorizzata che si dovessero rendere necessarie; i casi esclusi dal suddetto divieto dovranno comunque rispettare le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale per il contrasto alla diffusione della sindrome da covid-19
2. la chiusura al pubblico delle aree di sgambamento cani ubicate in:
 - via Vivaldi (area verde in prossimità dei civici nn. 91/93/95) nell’abitato del Capoluogo;
 - via Ferrari (intersezione con via Ungaretti) nell’abitato della Frazione;
3. che l’accesso e la permanenza agli “orti comunali” ubicati in via Mattei nell’abitato del Capoluogo e limitrofo al Parco Fiumana con ingresso da via Rossini nell’abitato della Frazione da parte di ciascun autorizzato dovranno essere, al fine di evitare possibili situazioni di assembramento di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ridotti sia in termini di frequenza che di durata di ciascuna “visita”e riconducibili in termini temporali allo stretto necessario per lo svolgimento delle attività previste all’interno di ciascun area (es.: dissodare la terra, innaffiare, potare, raccogliere frutti, ecc...); non è consentito sostare nelle zone comuni;

La presente ordinanza ha decorrenza dal 20/03/2020 e ha validità fino al 03/04/2020 salvo diverse disposizioni legate al perdurare delle condizioni di emergenza dettate da provvedimenti regionali e/o nazionali.

RACCOMANDA

1. in ogni zona del Comune di Castello d’Argile il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020, oltre che dai Decreti emanati dal Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna;

2. che l'accesso e la permanenza agli "orti privati" presenti sul territorio comunale in luoghi diversi da quelli di residenza, e coltivati da parte della popolazione comunale ad esclusione di coloro che risultano esercitare la professione di agricoltori siano ridotti sia in termini di frequenza che di durata di ciascuna "visita" e riconducibili in termini temporali allo stretto necessario per lo svolgimento delle attività previste all'interno di ciascun area (es.: dissodare la terra, innaffiare, potare, raccogliere frutti, ecc...);

DISPONE

- 1 di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune;
- 2 di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
 - Prefettura di Bologna;
 - Comando dei Carabinieri (stazione locale);
 - Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Reno – Galliera;

INFORMA CHE

1. in attuazione di quanto disposto al punto 1 del dispositivo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna:
 - si riporta qui di seguito l'elenco dei parchi e dei giardini pubblici presenti sul territorio comunale suddivisi tra i due centri abitati del Capoluogo e della Frazione:
 - Parco Giovannini (Capoluogo);
 - Percorso Vita (Capoluogo);
 - Parco Lombardini (Capoluogo);
 - Parco Spinelli (Capoluogo);
 - Parco Schuman (Capoluogo);
 - Parco 2 Giugno (Capoluogo);
 - Parco Don Puglisi (Capoluogo);
 - Parco Falcone-Borsellino (Capoluogo);
 - Parco H. Palme (Capoluogo);
 - Parco Grassilli (Capoluogo);
 - Giardino "Piazza Mercato" (Capoluogo);
 - Area Verde via Vivaldi civici nn. 91/93/95 (Capoluogo);
 - Area verde "Le Serre" (Capoluogo);
 - Parco Le Querce (Frazione);
 - Parco Fiumana (Frazione);
 - Parco Mazzoli (Frazione);
 - Parco Riolo (Frazione);
 - Area verde E. Grazia (Frazione);
 - Area verde Piazza Caduti 2 Agosto 1980 (Frazione);
 - Area verde via Primaria – intersezione via I. Silone (Frazione);
 - per "prossimità" si intende una distanza in linea d'aria dalla propria abitazione di residenza o dimora non superiore a metri lineari 500, salvo diversa disposizione prescritta con apposito atto regionale e/o nazionale conseguente al presente;
 - a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale dell'Unione Reno Galliera (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2010) è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori di rifiuti presenti;

INFORMA INOLTRE CHE

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione nei termini e nei modi previsti dal DPR 24/11/1971 n. 1199;
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge. Ciascun cittadino è tenuto a segnalare ogni anomalia ai provvedimenti statali e regionali compreso la presente, alle autorità competenti per le sanzioni conseguenti;
3. Ai trasgressori sarà elevata la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti indicata dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un'autorità), salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave, oltre ad eventuali sanzioni accessorie nei casi previsti dalla vigente normativa;